

Art. 21 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

(DL 17 gennaio 2022; Nota congiunta Ministero Istruzione – Ministero della Salute prot. m_pi.0000011 8/1/2022; Nota m_pi.0000014 10/01/2022)

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio.
2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
3. Per i casi confermati, si recepisce quanto determinato dal decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1 per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 nella scuola secondaria di secondo grado. Nello specifico:

In presenza di un caso positivo in una classe:

- Gli alunni frequentanti la stessa classe del caso positivo effettueranno l'autosorveglianza e continueranno l'attività didattica in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;.
- Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

In presenza di due casi positivi in una classe:

- Gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo effettueranno una quarantena di 10 giorni, durante la quale seguiranno le lezioni in modalità didattica digitale integrata. Dopo la quarantena, potranno rientrare in classe con test tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.
- gli alunni che producano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario, o di essere guariti, da meno di centoventi giorni e coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, effettueranno l'autosorveglianza e continueranno attività didattica in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

In presenza di tre casi positivi in una classe:

- Si sospende l'attività in presenza e si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni per tutti gli alunni della classe, applicando quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

- Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).